

PROTOCOLLO D'INTESA

per la realizzazione di attività di sviluppo del territorio e delle sue risorse culturali, turistiche, folcloristiche, ambientali e della tradizione attraverso le riprese cinematografiche, televisive ed audiovisive in genere e altre iniziative di formazione e di promozione della cultura cinematografica

TRA

il **Comune di Oyace**, con sede legale in Oyace, C.F.80004450070 e P.IVA 00173470071, nella persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, sig.ra Stefania Clos, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, essendo a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 4, in data 02 marzo 2023

E

Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste, con sede legale in Piazza Deffeyes 1, C.F. 91058370072 e nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Simone Gandolfo, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Fondazione che rappresenta, essendo a ciò autorizzato in forza della deliberazione di Giunta regionale n. 509 del 19 aprile 2019,

(nel seguito, singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti")

PREMESSO CHE

- la legge regionale 9 novembre 2010, n. 36, riconosce i settori cinematografico, televisivo e audiovisivo quali fondamentali strumenti di espressione artistica, di formazione culturale e di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, materiali e immateriali, afferenti il territorio regionale, e riconosce nell'industria cinematografica e audiovisiva uno strumento di sviluppo, in grado di rafforzare e qualificare le imprese locali, di favorire la crescita professionale degli operatori del settore, di sviluppare nuove professionalità e di garantire la promozione della Valle d'Aosta, con particolare riferimento al settore dei beni culturali;
- per il perseguimento di tali finalità è stata istituita dalla Regione autonoma Valle d'Aosta la Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste, non avente scopo di lucro e con sede in Aosta, in Via Croce di Città 18;

- la Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste ha tra i propri fini istituzionali:
 - o la promozione del territorio regionale attraverso lo sviluppo delle potenzialità ambientali, architettoniche e culturali del territorio valdostano con riferimento all'attività imprenditoriale del settore audiovisivo in genere;
 - o la promozione dell'immagine della Valle d'Aosta a fini di attrazione turistica;
 - o l'attrazione sul territorio del maggior numero possibile di produzioni cinematografiche e audiovisive, assicurando condizioni più favorevoli per l'individuazione delle location, l'effettuazione delle riprese e la permanenza delle troupe in loco;
 - o lo sviluppo dell'impiego di risorse tecniche, professionali e artistiche esistenti sul territorio interessato;
 - o il sostegno all'industria cinematografica locale, attraverso l'incentivazione dei progetti e la predisposizione, in collaborazione con gli Enti preposti, di specifici programmi di formazione e specializzazione.
 - o la promozione della cultura cinematografica attraverso iniziative di formazione e organizzazione di eventi e manifestazioni artistiche a carattere cinematografico;
- la Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste svolge la funzione di interazione fra gli enti pubblici del territorio e le società di produzione audiovisiva, filtrando, mediante istruttoria e/o valutazione del progetto, le istanze da parte degli interessati ed inoltrandole ai differenti enti competenti, senza assunzione, in proprio di alcuna responsabilità;
- la promozione del territorio comunale trova una significativa collocazione tra gli obiettivi programmatici del Comune di Oyace, al fine di farne conoscere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico;
- la collaborazione definita dal presente Protocollo d'intesa ricopre notevole interesse pubblico, avendo come fine ultimo quello di valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio turistico, paesaggistico e culturale della Valle d'Aosta, e particolarmente del Comune di Oyace, in Italia e all'estero, oltre ad avere una positiva ricaduta economica sul territorio comunale per le attività alberghiere, di ristorazione, per il commercio e i servizi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa (di seguito "Protocollo").

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente Protocollo intende definire i principi della cooperazione tra le Parti, finalizzata a garantire la massima collaborazione tra il Comune, la Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste e le società di produzione durante le fasi di sopralluogo e di riprese cinematografiche, televisive ed audiovisive in genere, nell'ottica della promozione del territorio e dell'ottimizzazione e semplificazione delle pratiche amministrative necessarie.

Art. 3 - Attività

1. Il Comune di Oyace si impegna a:
 - a) individuare uno o più referenti che rappresenteranno un punto di contatto diretto con la Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste e che si occuperanno di semplificare l'iter per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni finalizzati alla possibilità di effettuare riprese cine-audiovisive sul proprio territorio, nonché di agevolare l'individuazione delle location sul territorio comunale, ivi compresa la segnalazione da parte del Comune stesso di eventuali location che si intendono promuovere e dell'invio del materiale fotografico;
 - a) garantire un'attività di supporto da parte dei referenti di cui al punto precedente nel corso dei sopralluoghi effettuati dalle società di produzione;
 - b) garantire un'attività di supporto e di collaborazione ai fini della ricerca delle maestranze e dei servizi eventualmente necessari per la realizzazione delle produzioni, nonché agevolare il reperimento delle informazioni riguardanti le risorse umane e tecniche o del materiale informativo presente sul suo territorio.
2. La Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste si impegna a:
 - a) svolgere il ruolo di referente e di soggetto facilitatore ai fini dell'espletamento delle pratiche inerenti:
 - o le richieste di patrocinio, che dovranno essere redatte dalla società di produzione su apposito modulo predisposto dal Comune di Oyace e dovranno contenere: i dati e i contatti della società di produzione, una descrizione generale del progetto, il dettaglio delle attività previste (luoghi, date e durata), i dati del rappresentante legale della società, i dati ed i contatti di un referente operativo;
 - o la ricerca delle location;
 - o la richiesta di permessi per riprese da effettuare su suolo pubblico, indicante periodo, tipologia di occupazione e superficie occupata;
 - o le richieste di supporto e collaborazione da parte dell'organo di polizia locale;
 - o l'eventuale richiesta di messa a disposizione di aree di rimessaggio mezzi, automezzi e macchine, e/o altri locali in disponibilità dell'Amministrazione comunale;
 - b) svolgere le necessarie attività di formazione ed informazione nei confronti dei referenti individuati dal Comune, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi in termini di tempi e luoghi e quelli inerenti alle clausole di riservatezza e non divulgazione;
 - c) collaborare nell'organizzazione di iniziative di promozione della cultura cinematografica e di specifici eventi formativi;
 - d) collaborare ai fini della promozione del Comune e del suo territorio attraverso la stipula di accordi con la società di produzione che prevedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la citazione e l'apposizione del logo del Comune nei titoli di coda e/o la citazione della collaborazione con il Comune in tutte le comunicazioni a mezzo stampa e web.

Art. 4 - Durata

1. Il presente Protocollo ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025 e potrà essere rinnovato con accordo scritto tra le Parti.

Art. 5 - Costi

1. Il presente Protocollo non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 6 - Recesso

1. Ciascuna delle Parti, evitando pregiudizi all'altra Parte, potrà recedere dal presente Protocollo in qualunque momento qualora venga meno l'interesse a mantenerlo e/o sopravvengano interventi che limitino, condizionino o non consentano la prosecuzione delle attività oggetto del protocollo stesso, mediante preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 (sessanta) giorni tramite posta elettronica certificata (PEC).

Art. 7 - Uso dei loghi

1. Le Parti danno atto della necessità di promuovere le attività disciplinate nel presente Protocollo e la propria immagine nei settori di propria competenza, autorizzando l'utilizzo dei rispettivi loghi nell'ambito delle attività condivise di cui all'art. 3 del presente Protocollo.

Art. 8 - Uso di strumentazione e infrastrutture

1. Il Comune si rende disponibile a mettere a disposizione eventuali spazi, strumentazioni o infrastrutture alle società di produzione, secondo condizioni e modalità che saranno concordate con le stesse di volta in volta in caso di necessità e in coerenza con il presente Protocollo.

Art. 9 - Modifiche

1. Le Parti si danno atto che ogni eventuale modifica dovrà essere concordata, tra i sottoscrittori del presente Protocollo, in forma scritta ed ogni avviso o comunicazione sarà effettuata per iscritto a mezzo PEC, agli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 14 del presente Protocollo.

Art. 10 - Rinvio

1. Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Protocollo di Intesa valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 11 - Dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente convenzione e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente convenzione, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

Art. 12 - Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà intendersi validamente data se trasmessa ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):
 - per il Comune di Oyace: protocollo@pec.comune.oyace.ao.it;
 - per Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste: filmcommissionvda@pec.net
 -

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Per il Comune di Oyace

Il Sindaco

Stefania Clos

Documento firmato digitalmente

Per Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste

Il Presidente

Simone Gandolfo

Documento firmato digitalmente